



Alla c.a. del Segretario
del Comune di Barisciano

p.c. A S.E. il Prefetto dell'Aquila
Sede

Barisciano (L'Aquila) lì 16 aprile 2010

Oggetto: Richiesta verifica compatibilità carica istituzionale con ruolo di tecnico

Con la presente il Gruppo di minoranza del Comune di Barisciano chiede la verifica della compatibilità di ruolo di assessore del Comune di Barisciano con lo svolgimento contemporaneo dell'attività professionale di Tecnico (geometra) nello stesso Comune.

Avendo accesso a tutti gli atti amministrativi e tecnici del Comune nonché essendo parte attiva nelle scelte, anche autorizzative, dell'Amministrazione, ci si chiede se il ruolo istituzionale ricoperto dal tecnico possa in qualche misura ed in qualche modo influenzare e/o inibire la libera scelta del cittadino rispetto all'affidamento di incarichi tecnici di varia natura e configurare, rispetto agli altri liberi professionisti, un indebito vantaggio.

Da una ricerca effettuata sul tema sono emerse le seguenti argomentazioni che fanno propendere per la sussistenza di una fondata incompatibilità:

"La legge 3/8/1999 n. 265, all'art. 19 - attuale co. 3 dell'art.78 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 - relativamente alle condizioni giuridiche degli amministratori locali, stabilisce che "I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato."

Dal tenore letterale della norma si evince che chiunque, Ingegnere, Architetto, Geometra, o comunque libero professionista, competente in materia di edilizia e urbanistica, eserciti la libera professione non può essere, contemporaneamente, nello stesso territorio amministrato, componente della Giunta Comunale.

La presenza in Giunta del libero professionista - e quindi quale componente della Giunta Comunale che ha competenza sullo stesso territorio nel quale esercita la libera attività professionale - è censurata dalla norma come conflitto d'interesse tra attività pubblica e privata che sostanzia grave violazione di legge in quanto compromette la fede pubblica poiché il comportamento degli amministratori non solo deve essere ma anche apparire improntato ai criteri dell'imparzialità e buon andamento amministrativo con esclusione di ogni possibile fraintendimento d'indebita commistione tra l'esercizio della pubblica funzione e l'interesse professionale e quindi personale. "

Si rimane in attesa di un cortese quanto sollecito riscontro

Distinti Saluti

il gruppo di minoranza